



Città di Campodarsego

REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

- Approvato con Delibera Consigliare n. 50 del 25/11/2008
- Modificato con Delibera Consigliare n. 26 del 29/06/2015

ART. 1 FINALITÀ

Il presente regolamento ha lo scopo di istituire e programmare le attività socialmente utili mediante le quali il Comune prevede di realizzare “progetti di attività socialmente utili”, avvalendosi di persone appartenenti ad alcune fasce di popolazione a maggior rischio di emarginazione sociale, tra cui gli anziani, e per dare sostegno in situazioni di problematiche economiche, collegate principalmente alle pensioni, a volte insufficienti al compimento di una vita decorosa.

I progetti di attività socialmente utili hanno principalmente lo scopo di risolvere, seppur in modo parziale, problematiche di carattere psicologico e sociale relative al pensionamento, che implica il passaggio da una funzione attiva e produttiva ad un'altra improduttiva e marginale.

ART. 2 - AMBITI DI UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO

I servizi nei quali si ritiene di prevedere il ricorso alle attività socialmente utili sono indicativamente le seguenti:

1. Vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici del territorio comunale allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata e all'uscita della scuola, accompagnamento dei bambini fino all'ingresso esterno delle scuole o dell'impianto sportivo;
2. Assistenza dei bambini all'atto della discesa dal mezzo di trasporto pubblico e assistenza nell'attraversamento pedonale invitando gli stessi a passare su apposite corsie e all'occorrenza interrompendo il traffico utilizzando apposita paletta;
3. Assistenza alla mensa nella scuola media;
4. Piccole manutenzioni degli edifici pubblici e del verde pubblico per consentire una migliore fruizione da parte della collettività;
5. Manutenzione, custodia e pulizia impianti sportivi, monumenti, parchi, giardini;
6. Sorveglianza e vigilanza nelle biblioteche, musei, mostre e gallerie, nei luoghi, cioè in cui è contenuto il patrimonio culturale della collettività;
7. Custodia, vigilanza e manutenzione delle aree a verde presso i cimiteri comunali;
8. Collaborazione e supporto con i servizi dell'Amministrazione Comunale
9. Assistenza ad anziani, portatori di handicap, alle categorie emarginate in ausilio al personale dipendente;
10. Attività di supporto alle famiglie immigrate;
11. Collaborazione a progetti di formazione e sostegno a favore dei minori e a qualsiasi altro progetto predisposto dai vari servizi comunali;
12. Collaborazione ad attività socialmente utili convenzionate con l'Amministrazione Comunale o da questa promosse. (es. pasti caldi)

ART. 3 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO

I requisiti per essere ammessi a prestare la propria opera in attività socialmente utili sono:

- a) Residenza nel Comune di Campodarsego;
- b) Idoneità psico-fisica in relazione alla tipologia d'incarico che si intende svolgere;
- c) Essere titolari di pensioni di anzianità, di vecchiaia o d'invalidità o, al di fuori di tale ipotesi, i casi meritevoli di attenzione per il loro impegno nel sociale e/o introdotti da assistenti sociali.
- d) Avere un'età inferiore ai 75 anni compiuti.

ART. 4 - STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI

Le attività del presente regolamento rivestono carattere di occasionalità non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.

Tale attività deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa né ad orari fissi nelle prestazioni.

La collaborazione dei volontari in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L'effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

ART. 5 - BANDI – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Il Responsabile dei servizi socio-culturali per la realizzazione delle attività contemplate nel precedente art. 2, provvede, previa comunicazione ed indicazione da parte dei responsabili dei servizi interessati, per ogni singola attività, alla redazione di un bando contenente tutte le indicazioni e le modalità per la realizzazione dell'attività ed i requisiti specifici richiesti per la partecipazione al progetto.

I soggetti interessati a svolgere attività socialmente utili dovranno presentare domanda presso gli uffici comunali nei tempi e con le modalità previste nei bandi.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) un certificato del medico curante con il quale si attesta l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte. Tale certificato verrà conservato presso l'Ufficio promotore del servizio, dovrà essere rinnovato annualmente a cura del volontario e dovrà essere integrato da opportuno libretto sanitario per gli impieghi in cui questo sia espressamente richiesto;
- b) attestazione relativa all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e ad eventuali pensioni; in mancanza di segnalazioni di casi da parte dell'assistente sociale, ai fini dello svolgimento dell'attività socialmente utile verranno considerate le persone meritevoli di attenzione per il loro impegno nel sociale.
- c) autocertificazione di non aver riportato condanne penali.

ART. 6 - COMMISSIONI

Il Responsabile del settore socio-culturale, all'atto dell'emanazione del bando, provvederà alla nomina di una Commissione che sarà formata da membri in possesso di specifiche competenze in relazione alle specifiche attività di progetto.

La Commissione, dopo aver esaminato le domande pervenute, sottoporrà i volontari ad una prova attitudinale per accertare l'idoneità dei richiedenti all'espletamento del servizio previsto dal bando.

Fra i candidati risultati idonei sarà formata una graduatoria in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) attestazione relativa all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e ad eventuali pensioni;
- b) precedenti esperienze per analoga attività svolta.

Spetta al Responsabile servizi socio-culturali l'ammissione dei volontari nelle attività organizzate attingendo dalla relativa graduatoria.

ART. 7 - ELENCHI DI DISPONIBILITÀ

Il Comune predisporrà delle liste di disponibilità, distinte per singolo progetto di attività, contenente i nominativi di quei candidati che sono risultati idonei e per i quali non vi è l'immediata disponibilità a prestare servizio. Le liste di disponibilità potranno essere utilizzate, con il consenso degli interessati, per futuri progetti.

I Responsabili dei Servizi interessati che intenderanno avvalersi dell'opera dei volontari per progetti specifici, anche di breve durata, dovranno segnalare la richiesta al responsabile servizi socio-culturali.

Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, verrà valutata, a cura del Responsabile servizi socio-culturali la possibilità, anche temporanea, di diminuire le giornate dei singoli volontari per consentire l'accesso ad un numero superiore di volontari, e ad attuare una rotazione negli incarichi.

Gli inserimenti dei volontari invalidi, o dei casi sociali, saranno concordati tra il responsabile dei servizi socio-culturali e l'assistente sociale che contribuirà altresì all'individuazione delle attività da espletare.

A conclusione di ciascun progetto il volontario rimarrà in disponibilità nella lista di appartenenza senza che sia necessario ripresentare la domanda.

ART. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per una o più attività di cui all'art. 2, possono essere coordinati da un responsabile individuato dall'Amministrazione Comunale, al quale compete:

- a) Vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- b) Verificare i risultati delle attività concordate;

- c) Mantenere i collegamenti con il responsabile dei servizi sociali e con l'Assistente sociale nei casi eventualmente preposti da questa ultima;
- d) mantenere i collegamenti con gli uffici preposti, curando fra l'altro il controllo e la trasmissione del conteggio delle giornate di attività ai fini del rimborso spese.

Il Responsabile individuato dall'Amministrazione Comunale, predisporrà il programma operativo per la realizzazione delle singole attività da espletare. I volontari si atterranno alle disposizioni che verranno da queste ultimo impartite, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

Per determinate attività, quali la sorveglianza presso impianti sportivi, mostre e biblioteche, possono essere previsti turni festivi o pre-festivi o turni serali.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione al Responsabile individuato dall'Amministrazione Comunale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

L'Amministrazione Comunale provvederà a propria cura e spese a fornire a ciascun volontario in servizio un cartellino identificativo ovvero ogni altro strumento che ne consenta l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza.

ART. 9 - RIMBORSI

A fronte delle spese sostenute per la prestazione della propria attività verrà corrisposto a ciascun volontario un rimborso forfetario onnicomprensivo che sarà stabilito dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta, in relazione alla tipologia dei rispettivi servizi ai sensi ris. 378/E del 10.10.2008.

Tale rimborso viene erogato nell'interesse esclusivo del volontario il quale, in quanto soggetto anziano o comunque bisognoso di sostegno economico, tramite lo svolgimento di queste attività socialmente meritevoli, è messo in condizione di sentirsi ancora cittadino attivo.

L'entità del rimborso spese potrà essere periodicamente aggiornata in relazione al tasso di inflazione rilevato ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, mediante deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

Tutti coloro che prestano la propria opera per attività socialmente utili saranno assicurati con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio od in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni affidate.

ART. 11 - VESTIARIO E MEZZI DI SERVIZIO

Ai volontari impegnati ai sensi del presente regolamento saranno forniti, per l'uso, a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a) Gli indumenti e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle diverse attività sociali;
- b) In casi eccezionali ed imprevisti sarà effettuato il trasporto su mezzi pubblici o del Comune per spostamenti inerenti lo svolgimento delle proprie mansioni.

I volontari svolgeranno la loro attività in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando a tal fine il vestiario antinfortunistico e i dispositivi di protezione individuali forniti dal Comune. Sarà cura del Responsabile del servizio di prevenzione informare i volontari del contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di tali dispositivi di protezione.

ART. 12 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

I volontari saranno cancellati dagli elenchi:

- a) Per loro espressa rinuncia;
- b) Per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) Per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del Responsabile incaricato, ovvero da parte degli utenti delle prestazioni;
- d) Per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato la propria disponibilità;

I volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale della propria eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.